

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABIO SANTANGELI

Seduta del 27/11/2018

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 28.09.2017, preceduto da reclamo, il ricorrente lamenta di essere stato segnalato presso i Sistemi di informazione creditizia privati e presso la Centrale d'allarme interbancaria, senza il relativo preavviso. Il ricorrente espone: di aver ottenuto un finanziamento di euro 3.250,00 da parte della resistente, da utilizzare mediante carta di credito dalla stessa rilasciata, con validità dal marzo 2014 al febbraio 2017; che la suddetta somma veniva rimborsata ratealmente attraverso addebito sul proprio conto corrente; che per mero disguido non venivano pagate le rate riferite ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016; di aver appreso dalla banca presso cui è acceso il proprio conto corrente di essere stato segnalato ai SIC e alla CAI dal gennaio 2017; di aver provveduto a saldare la posizione debitoria nel marzo 2017 con il pagamento della somma di euro 802,78; che le suddette segnalazioni sono illegittime, in quanto non precedute da alcun preavviso; in particolare, la segnalazione nei SIC sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta del 2004; che anche la segnalazione

nella CAI sarebbe illegittima in quanto non preceduta da alcun preavviso, imposto dai obblighi generali di trasparenza, correttezza e buona fede che gravano sull'intermediario. Chiede, pertanto, la cancellazione delle suddette segnalazioni e il risarcimento dei danni subiti, calcolati equitativamente in euro 5.000,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: a) in via preliminare, che la richiesta di risarcimento del danno patito dalla ricorrente viene avanzata per la prima volta in sede di ricorso; b) nel merito, che il fido concesso con la carta di credito è stato stipulato il 9/3/2008, è stato ripetutamente utilizzato e - come attestato da estratto conto riepilogativo allegato (n. 1 alle controdeduzioni) – non è stato rimborsato con regolarità, cosicché il ricupero delle rate insolute è stato affidato a una società esterna che ha fornito alla ricorrente una chiara informazione sullo stato di grave inadempienza della sua posizione; c) che a fronte dei ritardi nel pagamento delle rate relativo al rimborso del fido concesso con la carta di credito, ha formalmente comunicato in data 30.12.2016 la decadenza dal beneficio del termine con conseguente obbligo di rimborso del saldo debitorio in una unica soluzione (cfr. all. n. 3 ctd) ; d) di aver revocato contestualmente la linea di credito in questione e di aver segnalato il nominativo del ricorrente nella CAI-segmento CARTER a partire dal 03.01.2017, in ottemperanza al D.lgs. 34 dicembre 1999 n. 507; e) che la posizione debitoria è stata azzerata in data 24.03.2017, con l'incasso della somma di euro 802,28; f) con riferimento alla segnalazione presso i SIC ha provveduto alla cancellazione della segnalazione, essendo stata estinta la posizione debitoria; g) con riferimento alla segnalazione in CAI, rileva che la ricorrente era a conoscenza della propria situazione di inadempienza; infatti in data 30.12.2016 le è stata notificata la costituzione in mora (cfr. all. n. 4 ctd) ; h) che, in ossequio alla normativa di settore, non è previsto alcun obbligo di preavviso della iscrizione in CAI, segmento CARTER, avendo tale segnalazione solo valore informativo; i) che ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. n. 458/2001 la segnalazione resta in archivio per la durata di due anni indipendentemente dall'avvenuto saldo del debito e pertanto verrà cancellata dal sistema il 03.01.2019 direttamente dalla Banca d'Italia; j) quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dalla ricorrente, la mancanza di prova del pregiudizio subito a causa della segnalazione. Chiede, pertanto, che il Collegio rigetti il ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio concerne la legittimità della segnalazione della ricorrente presso la SIC la CAI (segmento carter), avvenuta – a giudizio del ricorrente - in assenza di preavviso "formale", donde la domanda di cancellazione della stessa e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito di conseguenza.

2. In via preliminare, il Collegio rigetta l'eccezione sollevata dal resistente in ordine alla presunta inammissibilità della domanda di risarcimento del danno in quanto non richiesta in sede di reclamo, atteso che le Disposizioni in materia di Abf prevedono espressamente che *<< il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo >>* (sez. VI, par. 1). Nel caso in esame può certamente affermarsi che la domanda di risarcimento sia conseguenza della condotta contestata dal ricorrente ed imputabile all'intermediario.

3. Ciò premesso, il Collegio quanto alla segnalazione del ricorrente presso il SIC rileva quanto segue.

Sul punto l'articolo 125 TUB dispone, al comma 3, che i finanziatori informino "preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"; ed ancora, al successivo comma 4, aggiunge che "I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati".

4. Lo stesso D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 12 prevede che "Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto". Tale "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", adottato con Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, contiene, all'articolo 4, comma 7, la previsione secondo cui "Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

5. Ciò premesso, secondo la normativa vigente, così come concretizzata dalla giurisprudenza dell'ABF, i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in CRIF, sono due: a) la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati; b) il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

6. Nel caso di specie, la sussistenza del primo dei due presupposti risulta pacifica ed anzi ammessa dalla stessa ricorrente, la quale contesta esclusivamente il profilo formale relativo al mancato preavviso di segnalazione.

7. In ordine al secondo dei due presupposti, ovvero l'invio del preavviso di segnalazione, si evidenzia che l'intermediario solo in sede di riscontro al reclamo dichiara di aver provveduto alla comunicazione della segnalazione con missiva del 18.06.2008 che, tuttavia, non risulta agli atti.

Il resistente in seno alle controdeduzioni dichiara di aver provveduto alla cancellazione della segnalazione de qua senza fornire alcuna evidenza di quanto asserito.

Alla luce di tali rilievi e dell'assenza di una prova in ordine all'avvenuta comunicazione della segnalazione, il Collegio ritiene l'intermediario tenuto alla cancellazione della segnalazione illegittima, ove non abbia già provveduto.

8. Quanto alla segnalazione, invece, nel segmento CARTER della CAI (Centrale di allarme interbancaria), deve rilevarsi che l'art. 10-bis della legge n. 386/1990 e le norme secondarie di attuazione (d.m. n. 458/2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002) prevedono che la segnalazione presso la Centrale d'Allarme Interbancaria – sezione Carter – consegua ipso iure al verificarsi dell'evento oggetto della rilevazione.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 7 del d.m. 7 novembre 2001, n. 458, *<<i dati relativi alle carte di pagamento e alle generalità del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando è revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate>>*. Tale previsione trova riscontro anche nel dettato dell'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, *secondo cui <<gli emittenti carte di pagamento che revocano l'utilizzo di una carta di pagamento segnalano alla sezione centrale dell'archivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta medesima e alle generalità del titolare nello stesso giorno in cui è disposta la revoca>>*.

Ciò premesso il Collegio condivide pienamente le argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15500/2018 secondo cui la revoca della carte di credito configura un'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto che, in quanto atto di natura recettizia per avere efficacia deve essere comunicato al destinatario. In assenza di tale comunicazione, pertanto, la segnalazione alla CAI è inefficace.

9. Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, atteso che il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno della propria pretesa.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in CAI.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00
quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI